

Corporate Social Responsibility

Codice di condotta dei Fornitori SPEA



SPEA SpA
16, Via Torino

10088 Volpiano - Italy
Tel.: + 39 011 9825 400
Fax: + 39 011 9825 405
E-mail: info@spea.com
Web: www.spea.com

Lettera del Presidente

Noi tutti siamo convinti assertori della cultura della responsabilità, in base alla quale siamo tutti impegnati in prima persona a raggiungere i più alti livelli di etica e di integrità. I nostri obiettivi di crescita continua, innovazione e sostenibilità possono essere conseguiti nell'ambito di una attività lavorativa rispettosa dell'etica.

Il presente codice fornisce gli standard di condotta aziendale, che sono alla base dell'impegno all'integrità di tutto il Gruppo SPEA. Vi chiedo di ispirarvi ai principi contenuti in questo codice e di rispettarli nell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.

Non possono esserci scorciatoie etiche nel nostro cammino verso la creazione di un rapporto, che si fonda sulla reciproca fiducia e sulla lealtà di comportamento. Voglio ringraziarvi anticipatamente per l'impegno che sicuramente saprete approfondire nel vostro lavoro, rispettando il nostro Codice di Condotta ed agendo, di conseguenza, con integrità, onestà e correttezza.

Il Presidente

Luciano Bonaria



Indice

Revisioni	III
Introduzione	IV
Perché un Codice di Condotta	IV
Destinatari del Codice	IV
Responsabilità del Fornitore.....	IV
Principi	1
1. Conformità alle normative vigenti applicabili	1
2. Condizioni di lavoro	2
2.1 Libera scelta dell'occupazione.....	2
2.2 Divieto del lavoro minorile.....	2
2.3 Orario di lavoro	2
2.4 Retribuzioni e benefici previdenziali	2
2.5 Diritto a un trattamento umano	3
2.6 Divieto di discriminazione/molestie.....	3
2.7 Libertà di associazione	3
2.8 Divieto di sollecitazione	3
3. Salute e Sicurezza	4
3.1 Sicurezza sul lavoro.....	4
3.2 Tutela della salute dei lavoratori.....	4
3.3 Preparazione alle emergenze.....	4
3.4 Infortuni e malattie professionali.....	4
3.5 Igiene industriale.....	4
3.6 Attività fisicamente impegnative	5
3.7 Sicurezza delle macchine	5
3.8 Servizi igienici, cibi e locali di refezione.....	5
3.9 Comunicazioni in materia di salute e sicurezza	5
4. Responsabilità Ambientale	6
4.1 Conformità ai requisiti legali	6

4.2	Autorizzazioni Ambientali e rendicontazione.....	6
4.3	Prevenzione dell'inquinamento e salvaguardia delle risorse.....	6
4.4	Sostanze pericolose	6
4.5	Rifiuti solidi.....	7
4.6	Emissioni in atmosfera.....	7
4.7	Restrizioni di utilizzo dei materiali.....	7
4.8	Gestione delle Acque.....	7
4.9	Consumi energetici ed emissioni gas serra.....	7
5.	Principi Etici	8
5.1	Integrità nelle attività commerciali	8
5.2	Nessun indebito vantaggio	8
5.3	Divulgazione di informazioni.....	8
5.4	Proprietà intellettuale	8
5.5	Riservatezza	8
5.6	Correttezza dell'attività d'impresa, della pubblicità e della concorrenza	9
5.7	Protezione dell'identità e divieto di ritorsioni.....	9
5.8	Approvvigionamento responsabile di minerali.....	9
5.9	Privacy	9
6.	Sistemi di Gestione	10
6.1	Politica	10
6.2	Responsabilità della Direzione	10
6.3	Valutazione e gestione dei rischi	10
6.4	Obiettivi di miglioramento	10
6.5	Formazione	10
6.6	Comunicazione	11
6.7	Partecipazione dei lavoratori	11
6.8	Audit.....	11
6.9	Azioni correttive	11
6.10	Documentazione e registri.....	11
7.	Riferimenti	12

Revisioni

Versione	Data	Commenti
2	24.11.2020	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento in base ai requisiti del Codice di condotta RBA.- Riferimenti normativi OHSAS 18001 e SA 8000 eliminati.- Inserito ISO 45001.- Cap. 2 condizioni di lavoro, modificati par. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6.- Cap. 3 Salute e sicurezza, inseriti par. 3.4,3.5,3.7,3.8.- Cap. 4 Responsabilità ambientale par. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9.- Cap. 5 Principi etici 5.1, 5.4, 5.7, 5.8.- Cap. 6 Sistemi di gestione 6.7.
1	13.09.2017	Prima versione

Introduzione

Perché un Codice di Condotta

L'intento del presente codice di condotta (di seguito il "**Codice di Condotta**") è quello di specificare le norme di comportamento, le responsabilità etiche nonché l'insieme dei principi reputati essenziali dalla SPEA S.p.A. e delle sue filiali (di seguito "**SPEA**") nella propria supply-chain.

Con questo Codice la SPEA si rivolge pertanto ai suoi fornitori globali (di seguito "**Fornitore/i**") per assicurarsi che agiscano nel pieno rispetto di questo Codice di Condotta e delle leggi vigenti e responsabilmente per gli aspetti commerciali, qualitativi, ambientali, etici, di sicurezza e delle condizioni di lavoro per le attività e nei rapporti che intercorrono con la SPEA.

I requisiti stabiliti da questo Codice di Condotta costituiscono un livello minimo richiesto dalla SPEA a tutti i suoi Fornitori. Se il Codice di Condotta e la legislazione locale del Fornitore non sono in conflitto, al Fornitore è richiesto di rispettarli entrambi. Nel caso in cui le leggi e le norme vigenti in una particolare giurisdizione del Fornitore fossero più permissive di quelle contenute in questo Codice di Condotta, sarà quest'ultimo a prevalere.

Destinatari del Codice

Il Codice si applica a tutti i Fornitori, incluse eventuali filiali, comprendendo così tutte le persone, società, fornitori e/o terze parti che operano direttamente o indirettamente con il Fornitore.

Il Codice si applica anche a tutti i collaboratori temporanei e alle altre persone e aziende che agiscono in nome e per conto del Fornitore, ovunque nel mondo.

Responsabilità del Fornitore

SPEA si attende dai suoi Fornitori la piena condivisione dei principi espressi nel presente Codice di Condotta, alla cui adesione e rispetto essa attribuisce importanza nel processo di selezione e valutazione dei fornitori.

SPEA, inoltre, sottolinea che è responsabilità del Fornitore assicurare che il proprio personale, a tutti i livelli, comprenda e si attenga ai principi del presente Codice di Condotta.

Principi

1. Conformità alle normative vigenti applicabili

SPEA si attende dai propri Fornitori la conoscenza e il rispetto della legislazione applicabile. La consapevolezza e il rispetto dei requisiti normativi vigenti sono elementi fondamentali affinché il Fornitore possa essere considerato conforme alle norme del presente Codice di Condotta.

Si richiede ai Fornitori di:

- attenersi alla legislazione applicabile in materia di diritti umani, diritti dei lavoratori, condizioni lavorative, salute e sicurezza, ambiente, aspetti fiscali e pratiche anticorruzione;
- acquisire tutte le autorizzazioni, le licenze e le registrazioni obbligatorie ai sensi della legge applicabile;
- essere in grado di fornire evidenza, su richiesta, della conformità ai requisiti di legge applicabili.

2. Condizioni di lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare le normative applicabili che disciplinano il rapporto tra datori di lavoro e dipendenti. L'impegno coinvolge tutti i lavoratori ed è volto ad assicurare che le condizioni di lavoro siano conformi alle disposizioni di legge applicabili.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che SPEA considera fondamentali e necessari.

2.1 Libera scelta dell'occupazione

Il Fornitore si impegna a non avvalersi o trarre beneficio dall'uso di lavoro forzato od obbligato. Ogni occupazione deve essere volontaria e i lavoratori sono liberi di interrompere il rapporto di lavoro in qualunque momento, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

Il Fornitore si impegna a non far obbligo ai lavoratori di consegnare documenti di identità, passaporti, permessi di lavoro quale condizione per avviare o mantenere il rapporto di lavoro.

2.2 Divieto del lavoro minorile

Il Fornitore si impegna a non avvalersi o trarre beneficio dall'uso di lavoro minorile.

Le procedure di selezione del personale devono prevedere il divieto di assunzione di personale con età inferiore a quella di obbligo scolastico o a quella minima di avviamento al lavoro e comunque con meno di 15 anni.

Il Fornitore si impegna a incoraggiare e sostenere le opportunità di esperienze di lavoro per studenti svolte all'interno di progetti formativi, svolti con le scuole in conformità alle disposizioni di legge applicabili.

2.3 Orario di lavoro

Il Fornitore si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di praticare orari di lavoro stabiliti in base alle disposizioni di legge applicabili o in eventuali accordi collettivi. La settimana lavorativa non deve superare le 50 ore, con l'eccezione di casi di emergenza o di natura straordinaria. Gli straordinari devono essere effettuati sempre su base volontaria. In ogni caso assicura ai lavoratori il riposo settimanale e le ferie annuali pagate.

2.4 Retribuzioni e benefici previdenziali

La retribuzione dei lavoratori e altre forme di remunerazione sono corrisposte dal Fornitore in conformità alle disposizioni di legge applicabili o agli accordi collettivi applicabili.

Le retribuzioni sono corrisposte direttamente ai lavoratori interessati e sono soggette solo alle restrizioni o deduzioni consentite dalle disposizioni di legge applicabili o dagli accordi collettivi.

Il lavoro straordinario è retribuito in conformità alle disposizioni di legge applicabili o agli accordi collettivi.

2.5 Diritto a un trattamento umano

Il Fornitore si impegna ad applicare le disposizioni volte a vietare comportamenti e trattamenti che rientrano nelle categorie di molestie, abusi, coercizioni fisiche o mentali, aggressioni verbali, minacce, bullismo, violenza (anche basata sulle discriminazioni di genere), public shaming e similari.

2.6 Divieto di discriminazione/molestie

Il Fornitore si impegna a non discriminare nessuno dei suoi dipendenti e/o nessuno con cui abbia contatti nello svolgimento del proprio business. Il Fornitore si impegna a non discriminare/molestare per razza, colore, genere, religione, nazionalità, origine sociale, opinione politica, età o disabilità e a non attuare pratiche discriminatorie in fase di selezione del personale, promozione, formazione o in caso di licenziamento, nonché in qualunque fase del rapporto di lavoro. Il fornitore si impegna a non sottoporre i propri dipendenti o i candidati all'assunzione a visite mediche che potrebbero avere valenza discriminatoria (ad esempio: test di gravidanza).

2.7 Libertà di associazione

Il Fornitore si impegna a rispettare il diritto dei lavoratori di costituire o di aderire ad organizzazioni per promuovere i loro interessi o per contrattare collettivamente; a non ostacolare i lavoratori che cercano di costituire o di aderire alle loro organizzazioni e di contrattare collettivamente attraverso ritorsioni o minacce dirette o indirette in modo da creare un'atmosfera di intimidazione o di paura. Si impegna a rispettare la libertà di opinione ed espressione dei lavoratori in merito alle condizioni e prassi lavorative senza timore di subire ritorsioni o intimidazioni.

2.8 Divieto di sollecitazione

Il Fornitore si impegna a non assumere e/o offrire opportunità di lavoro, direttamente o indirettamente, a nessun dipendente SPEA, per la durata del rapporto contrattuale e per i dodici mesi successivi.

3. Salute e Sicurezza

Il Fornitore si impegna a sviluppare, attuare e mantenere una politica della salute e della sicurezza sul lavoro basata sulla legislazione vigente e applicabile in materia. Essa è volta alla promozione e al mantenimento del più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori e alla prevenzione dei danni alla salute causati dalle condizioni di lavoro.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che si richiede di attuare.

3.1 Sicurezza sul lavoro

Il Fornitore analizza e controlla i rischi per la salute e la sicurezza generati dalle sue attività. Si impegna a fornire a dipendenti e terze parti, laddove necessario, l'attrezzatura di sicurezza necessaria e adeguata, compresi i dispositivi di protezione individuale per la prevenzione di lesioni, malattie e incidenti di lavoro e per la gestione delle emergenze.

Il Fornitore richiede al proprio personale e terze parti di seguire tutte le pratiche sicure in ogni momento e si assicura che siano seguite le procedure corrette.

Il Fornitore garantisce una formazione continua e adeguata a tutto il personale su tutti gli argomenti pertinenti la salute e la sicurezza del lavoro.

3.2 Tutela della salute dei lavoratori

Il fornitore allo scopo di tutelare la salute dei lavoratori in conformità alla normativa vigente svolge le attività previste dalla sorveglianza sanitaria. Esse prevedono l'effettuazione di visite mediche secondo un protocollo sanitario definito dal medico competente e la visita da parte dello stesso ai vari ambienti di lavoro.

3.3 Preparazione alle emergenze

Il Fornitore identifica, valuta e tiene sotto controllo le potenziali situazioni e casi di emergenza disponendo opportune procedure di reazione, formando gli addetti e tutto il personale, attuando esercitazioni periodiche in conformità alle normative vigenti e mettendo a disposizione i necessari dispositivi di rilevamento ed estinzione incendi.

3.4 Infortuni e malattie professionali

Il Fornitore (i) registra e esamina tutti gli incidenti e i problemi relativi alla salute e alla sicurezza per ridurli al minimo o eliminarli; (ii) monitora costantemente tutti i rischi legati alle proprie attività e quelli introdotti da attività svolte da esterni o in esterno da proprio personale al fine di eliminare o ridurre le possibili cause di infortuni e malattie professionali; e (iii) incoraggia il proprio personale a segnalare tempestivamente i rischi per la salute e sicurezza di cui vengono a conoscenza.

3.5 Igiene industriale

Il Fornitore identifica, valuta e tiene sotto controllo l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, biologici e fisici. I pericoli devono essere eliminati o controllati con l'adozione di misure opportune, ove non possibile i lavoratori saranno dotati di dispositivi di protezione individuale gratuiti.

3.6 Attività fisicamente impegnative

Il Fornitore identifica, valuta e tiene sotto controllo l'esposizione dei lavoratori a pericoli derivanti dalla movimentazione manuale o ripetitiva di materiali, dal sollevamento di carichi pesanti, dalla permanenza prolungata in piedi, da attività fisicamente impegnative in genere.

3.7 Sicurezza delle macchine

Il Fornitore mette a disposizione per la produzione macchine e apparecchiature sicure nel rispetto della legislazione e normativa applicabili. Effettua valutazioni per individuare eventuali rischi per la sicurezza in modo da attuare opportune misure correttive. La manutenzione delle macchine e apparecchiature è attuata con la periodicità e i criteri definiti dal costruttore.

3.8 Servizi igienici, cibi e locali di refezione

Il fornitore mette a disposizione del personale locali idonei alle lavorazioni nei quali sono disponibili servizi igienici puliti e acqua potabile. Nei refettori è possibile la preparazione e conservazione di cibi. Tutti i locali sono costruiti nel rispetto della legislazioni e normative nazionali.

3.9 Comunicazioni in materia di salute e sicurezza

Il fornitore deve garantire ai lavoratori un'adeguata formazione su salute e sicurezza del lavoro. Le informazioni devono essere esposte nella struttura. Il personale deve essere formato all'assunzione e in seguito con periodicità stabilita in base ai requisiti di legge o alla valutazione dei rischi. I lavoratori devono essere incoraggiati a segnalare qualunque problematica relativa a salute e sicurezza senza il rischio di ritorsioni.

4. Responsabilità Ambientale

La SPEA, riconoscendo le proprie responsabilità ambientali, ha deciso di adottare un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001 al fine di migliorare le proprie prestazioni ambientali.

SPEA suggerisce ai propri fornitori di adottare anch'essi come riferimento tale norma per le proprie attività.

Per quanto riguarda la propria Responsabilità Ambientale il Fornitore:

- riconosce che la responsabilità ambientale non può essere separata dalle decisioni e dalle attività che svolge e che hanno un impatto sull'ambiente, per questo si impegna ad agire costantemente nel rispetto dell'ambiente e ad adottare soluzioni che tutelino l'ambiente, la salute e la sicurezza di tutti.
- con una costante attività di informazione e formazione si impegna a sviluppare la consapevolezza del proprio personale per le tematiche ambientali con particolare riguardo agli impatti del proprio lavoro, promuovendo un più profondo senso di responsabilità verso l'ambiente.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che si richiede al Fornitore di attuare.

4.1 Conformità ai requisiti legali

Il Fornitore si impegna a determinare, applicare e monitorare i requisiti legali obbligatori relativi ai propri aspetti ambientali.

4.2 Autorizzazioni Ambientali e rendicontazione

Il Fornitore si impegna a ottenere, conservare e mantenere aggiornate tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per la propria attività e ad osservarne i requisiti normativi e di rendicontazione.

4.3 Prevenzione dell'inquinamento e salvaguardia delle risorse

Il Fornitore si impegna a prevenire l'inquinamento attraverso il miglioramento delle proprie prestazioni ambientali. Si impegna a utilizzare prassi, tecniche, materiali, prodotti, servizi e fonti di energia atti ad evitare, ridurre o tenere sotto controllo la produzione, l'emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o rifiuto.

Per la salvaguardia delle risorse, il Fornitore si impegna ad utilizzare in modo responsabile elettricità, combustibili, materie prime e lavorate, suolo e acqua. In aggiunta si impegna, ove possibile, a combinare o sostituire risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili.

Il Fornitore si impegna ad attuare misure per l'uso efficiente delle risorse atte a ridurre l'uso di energia, acqua e altre risorse, prendendo in considerazione indicatori di migliori prassi e altri riferimenti.

4.4 Sostanze pericolose

Le sostanze chimiche o pericolose possono costituire un rischio in caso di rilascio nell'ambiente durante il loro utilizzo, stoccaggio e smaltimento.

Il Fornitore si impegna ad identificare ed etichettare sistematicamente tali sostanze, le immagazzina, movimentata e utilizza in condizioni di sicurezza con personale opportunamente formato. In particolare il Fornitore si impegna ad evitare l'uso di sostanze chimiche proibite definite dalle disposizioni di legge applicabili o sostanze chimiche indesiderate elencate in convenzioni internazionali.

4.5 Rifiuti solidi

Il Fornitore deve identificare e smaltire i rifiuti, pericolosi e non, impegnandosi a ridurre la produzione dei rifiuti stessi e favorendone il riciclo, nel pieno rispetto della normativa vigente.

4.6 Emissioni in atmosfera

Le emissioni nell'aria di inquinanti come ad esempio composti organici volatili, ossidi di azoto, particolati e sostanze lesive dell'ozono possono causare impatti sull'ambiente e sulla salute delle persone.

Il Fornitore deve rilevare, caratterizzare e monitorare periodicamente tali emissioni in atmosfera.

4.7 Restrizioni di utilizzo dei materiali

Il Fornitore deve rispettare le prescrizioni di legge applicabili e i requisiti SPEA riguardo al divieto o alla limitazione di specifiche sostanze che possono essere contenute nei suoi prodotti. Queste limitazioni possono essere legate alla pericolosità o alla provenienza delle sostanze da aree di conflitto (es. RoHS).

4.8 Gestione delle Acque

Le acque di scarico prodotte dalle attività, dai processi industriali e dagli impianti sanitari possono causare inquinamento attraverso scarichi diretti, intenzionali o accidentali.

Il Fornitore si impegna a ridurre i consumi idrici e a prevenire l'inquinamento mediante controllo e monitoraggio degli impianti.

4.9 Consumi energetici ed emissioni gas serra

Il Fornitore si impegna a registrare e documentare i consumi energetici e le emissioni di gas serra al fine di individuare soluzioni per il miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione dei consumi e delle emissioni di gas serra.

5. Principi Etici

SPEA adotta prassi aziendali sostenute da integrità, onestà, correttezza e dal rispetto di tutte le leggi applicabili. SPEA richiede ai propri Fornitori di condurre le proprie attività in modo eticamente corretto e di agire con integrità.

Di seguito sono elencati e brevemente descritti i principi che si richiede di attuare.

5.1 Integrità nelle attività commerciali

Il Fornitore si impegna ad operare nel rispetto dei più rigorosi standard di integrità.

Assicura che il personale, i suoi rappresentanti, fornitori, sub-fornitori, collaboratori abbiano la consapevolezza del significato etico delle loro azioni, non perseguano l'utile personale o aziendale a discapito del rispetto delle leggi vigenti e delle norme.

Il Fornitore si impegna a vigilare affinché tutte le attività siano effettuate con trasparenza e siano riscontrabili nelle scritture contabili e nelle registrazioni.

In applicazione delle leggi anti corruzione, il Fornitore identifica, attua e mantiene pratiche che contrastano la corruzione e l'estorsione.

5.2 Nessun indebito vantaggio

Il Fornitore si impegna affinché tangenti e altri metodi per ottenere vantaggi indebiti o illegittimi non siano né offerti né accettati.

5.3 Divulgazione di informazioni

Il Fornitore si impegna a rendere disponibili le informazioni relative alle proprie attività, ai risultati ottenuti, alla struttura e alla situazione finanziaria in piena trasparenza e in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti.

5.4 Proprietà intellettuale

È obbligo del Fornitore, in conformità con la legislazione vigente, rispettare i diritti di proprietà intellettuale e di tutela delle informazioni del cliente, attuando prassi che tutelino tali diritti nel trasferimento di tecnologie e know-how.

5.5 Riservatezza

Il Fornitore deve proteggere la riservatezza delle informazioni e tecnologie di SPEA e di tutte quelle di cui entra in possesso, incluse quelle che vengono trasmesse da altre terze parti.

Il Fornitore ha l'obbligo di assicurare la massima riservatezza delle informazioni in proprio possesso.

Il Fornitore ha l'obbligo di richiedere al proprio personale e ai collaboratori di mantenere la massima riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite da SPEA o di cui dispongano in ragione della propria funzione: essi sono tenuti a non rivelarle a terzi o farne uso improprio.

5.6 Correttezza dell'attività d'impresa, della pubblicità e della concorrenza

Il Fornitore si impegna a condurre le proprie attività in modo coerente con le disposizioni di legge applicabili in materia di concorrenza. Tutte le attività e la pubblicità devono essere improntate al rispetto di criteri di riservatezza.

5.7 Protezione dell'identità e divieto di ritorsioni

Il Fornitore deve incoraggiare i dipendenti a segnalare qualsiasi comportamento ritenuto illegale o non conforme alle disposizioni garantendo la riservatezza, l'anonimato e la protezione dei dipendenti che agiscono da informatori.

Il Fornitore deve vietare ogni ritorsione contro qualunque dipendente, che abbia segnalato in buona fede eventuali trasgressioni, tutelando, al contempo, i diritti delle persone denunciate.

5.8 Approvvigionamento responsabile di minerali

Il Fornitore si impegna a verificare l'origine dei minerali utilizzati nei propri prodotti e ad usare materie prime di origine legale e sostenibile e a non acquistare «minerali da conflitto» che contribuiscono a finanziare conflitti armati e a realizzare l'abuso di diritti umani (Conflict Minerals).

Si raccomanda di fare riferimento per l'approvvigionamento responsabile dei minerali alla linea guida Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas o ad altra linea guida equivalente.

5.9 Privacy

Il Fornitore deve assicurare e garantire il pieno rispetto delle norme poste a tutela della privacy.

La privacy del personale, dei collaboratori e dei clienti, deve essere tutelata adottando standard che specificano le informazioni che la Società richiede agli stessi e le relative modalità di trattamento e conservazione.

6. Sistemi di Gestione

SPEA riconoscendo l'importanza e utilità dei sistemi di gestione, ritiene opportuno che i propri fornitori, ove applicabile, attuino e mantengano sistemi di gestione che agevolino il rispetto della legislazione e normativa vigenti, dei requisiti dei clienti e del presente codice, e favoriscano il miglioramento continuo delle prestazioni. I sistemi devono contenere:

6.1 Politica

Una politica per tutti i sistemi che evidenzia l'impegno del fornitore alla conformità e al miglioramento continuo, firmata dalla Direzione e affissa pubblicamente nelle strutture aziendali nella lingua locale.

6.2 Responsabilità della Direzione

La nomina del Rappresentante o dei Rappresentanti della Direzione responsabili per l'implementazione dei sistemi di gestione e dei programmi ad essi associati. Il rappresentante della Direzione verifica periodicamente lo stato del sistema di gestione. Esso fa capo direttamente alla Direzione Generale.

6.3 Valutazione e gestione dei rischi

Un processo volto a identificare i rischi di conformità legale, ambientali, per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelli legati alle prassi lavorative e all'etica associati alle attività operative del fornitore. Determinazione dell'importanza relativa di ciascun rischio e adozione di idonee misure di controllo procedurali e fisiche, volte a contenere i rischi individuati e a garantire la conformità a leggi e norme in vigore.

6.4 Obiettivi di miglioramento

Obiettivi prestazionali scritti, target e progetti volti a migliorare i risultati in campo sociale e ambientale, inclusa la periodica valutazione dei risultati ottenuti nel raggiungere tali obiettivi.

6.5 Formazione

Programmi di formazione volti ad accrescere la consapevolezza del personale sulle tematiche legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'ambiente, alle prassi lavorative e all'etica, oltre che a ottemperare ai requisiti di legge e normativi in vigore.

6.6 Comunicazione

Un processo per comunicare ai lavoratori, ai fornitori e ai clienti informazioni chiare e precise sulle politiche, le prassi, le aspettative e i risultati ottenuti in materia di responsabilità sociale e ambientale.

6.7 Partecipazione dei lavoratori

Processi volti a valutare il recepimento da parte dei dipendenti o le violazioni delle prassi e condizioni contemplate in questo Codice, al fine di ottenerne un riscontro e a favorire un costante miglioramento.

I lavoratori devono avere la possibilità di comunicare tali violazioni in un ambiente che non faccia loro temere ritorsioni.

6.8 Audit

Periodiche autovalutazioni volte ad accertare la conformità ai requisiti di legge e normativi, ai contenuti del Codice e alle clausole contrattuali dei clienti in materia di responsabilità sociale e ambientale.

Il fornitore acconsente che SPEA o terze parti designate da SPEA possano visitare e valutare periodicamente le proprie strutture e attività aziendali.

6.9 Azioni correttive

Un processo volto ad analizzare e correggere tempestivamente le carenze individuate nel corso di valutazioni, ispezioni, indagini e verifiche interne o esterne.

6.10 Documentazione e registri

Creazione e conservazione di documenti e registri per garantire la conformità normativa e l'osservanza dei requisiti aziendali unitamente a un'adeguata riservatezza a fini di tutela della privacy.

7. Riferimenti

Le seguenti norme sono state utilizzate per redigere questo Codice e possono essere un'utile fonte di ulteriori informazioni.

- Codice di condotta RBA
- Norma ISO 14001
- Norma ISO 26000
- Norma ISO 45001
- Norma ISO 9001
- Leggi nazionali in ambito Sicurezza del Lavoro, Ambientale, RoHS, Proprietà Industriale, Privacy
- Legge per la riforma dei mercati finanziari e la tutela dei consumatori, nota come Dodd-Frank
- Guida alla due diligence dell'OCSE
- Linee guida dell'OCSE per le aziende multinazionali
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Convenzione delle Nazioni Unite Contro la Corruzione
- OECD Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas